**INFORMATIVA AI LAVORATORI**

**CONTROLLO DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE “GREEN PASS” PER L’ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO**

Luogo (XX), lì 15.10.2021

In base al *Decreto Legge del 21 settembre 2021 n. 127*, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza (salvo eventuali proroghe), al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, affinché sia possibile l’accesso ai luoghi in cui Lei svolge la propria attività lavorativa, **è obbligato a possedere** ed esibire, su richiesta, la **Certificazione Verde COVID-19**.

Potrà esibire tale documento in formato digitale oppure cartaceo e sarà verificato da soggetto incaricato mediante lettura del QR Code. Nessun dato verrà registrato e conservato in ambito aziendale.

Si ricorda a tutti i lavoratori che a seguito dell’accesso ai luoghi di lavoro restano in essere tutte le misure individuate all’interno del protocollo anti-contagio da Covid-19 applicato in Azienda.

Qualora la prestazione lavorativa venga esercitata *presso terzi* e/o cantieri temporanei o mobili, Lei rispetterà quanto riportato nelle casistiche sottoelencate:

* giungere presso la sede aziendale dove **è obbligato** a possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione Verde COVID-19 come sopra riportato;
* nel caso in cui debba recarsi direttamente presso terzi e/o cantieri temporanei o mobili, senza passare prima dalla sede aziendale, Lei dovrà essere in possesso della Certificazione Verde COVID-19 ed accertarsi della validità giornaliera della stessa prima di recarsi presso il luogo di svolgimento dell’attività.

Si specifica che i controlli del possesso e della validità ed autenticità della suddetta Certificazione potranno essere effettuati in qualsiasi momento dal proprio Datore di Lavoro, o da suo delegato, e/o dai rispettivi referenti dei luoghi di lavoro in cui viene prestata l’attività lavorativa.

Nel caso in cui Lei *NON sia in possesso della Certificazione Verde COVID-19*, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli altri lavoratori, sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta Certificazione e, comunque, non oltre il termine di cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissato al 31 dicembre 2021, salvo eventuali proroghe), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. **Per i giorni di assenza ingiustificata non sarà dovuta alcuna retribuzione né altro compenso o emolumento**, comunque denominato.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il Datore di Lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine.

**Ricordiamo che il lavoratore che ha fatto accesso al luogo di lavoro, sprovvisto della Certificazione Verde o con Certificazione Verde non valida, è punito con la sanzione pecuniaria stabilita in € da 600,00 a 1.500,00, irrogata dal Prefetto su indicazione dei soggetti incaricati dell’accertamento.**

Le disposizioni, sopra riportate, *non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale* sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Si richiede a coloro che abbiano un’esenzione dell’obbligo vaccinale di comunicare al datore di lavoro tale esenzione per l’accesso ai luoghi di lavoro.

|  |  |
| --- | --- |
| Firma del Datore di Lavoro  | Firma del lavoratorePer presa visione ed accettazione  |
| XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX |